

***IL RUOLO DEL DIFENSORE NEL
PROCESSO PENALE MINORILE***

Profili processuali e deontologici

RELAZIONE DELL'AVVOCATO PAOLO DEMATTE' AL CORSO
ORGANIZZATO DAL COA DI BOLZANO IL 20.09.2019

ABSTRACT

Verranno trattati i seguenti argomenti:

- la questione della competenza;*
- l'assunzione del mandato e l'interesse dell'assistito e la diligenza nell'adempimento dello stesso;*
- la questione dell'informazione del cliente e dell'assistito;*
- questioni particolari: rapporti con la stampa, audizione del minore con indagini difensive*

LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA

Il difensore d'ufficio minorile è un difensore specializzato perché il processo minorile è un processo autonomo e con caratteristiche speciali, diverso dal processo penale degli adulti, il cui codice di rito si applica solo in assenza di specifica previsione (articolo 1 del d.p.r 448/88, l'articolo 11 del medesimo decreto e articolo 15 comma due del decreto legislativo 272/89 quanto al difensore d'ufficio).¹

Sul punto "difensore d'ufficio" vedi art. 16 l.31 dicembre 2012, n. 247 1 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (con delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa

¹ Art. 1 nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (1).

Art. 11 Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile

Art. 15. Difensore di ufficio 1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali (¹) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali (¹) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

d'ufficio) ed in attuazione della delega prevista dal presente articolo si veda il D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n. 29 del 5-2-2015), nonché il Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio e le Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato (art 3 comma 4 bis).².

OGGI QUINDI

Le linee guida chiariscono che **per l'iscrizione alle liste ed il mantenimento della stessa** sono necessari (congiuntamente ex art 3 comma 4 bis):

- La frequenza del corso;
- Autocertificazione della partecipazione a 2 udienze minorili per anno;

La norma sembra non lasciare spazio ad interpretazioni: per essere iscritti è necessario avere i requisiti, l'iscrizione legittima il difensore iscritto a compiere quella determinata attività.

² ... 4bis. L'inserimento nella lista dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lvo 272/89 , potrà avvenire: a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni; b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno a cui la richiesta si riferisce. La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all'autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata.

PROBLEMATICHE

Quindi

- se non sei iscritto non puoi esercitare; se non sei iscritto non puoi essere nominato; se vieni nominato vi sono delle conseguenze processuali? E se vieni nominato di fiducia?

Cassazione penale sez. V, 04/02/2019, n. 15050

In tema di giudizio minorile, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d'ufficio, di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso (e può anche essere nominato un difensore non iscritto nelle listes dei difensori d'ufficio).

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BOLOGNA, 11/04/2018

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 30/10/2014, n. 3333 Vedi anche: N. 56347 del 2017; Cass. Pen., sez. 03, del 02/12/2008, n. 5496

*Il primo motivo è manifestamente infondato. A parte la contraddittorietà della deduzione (a pag. 2 il ricorrente afferma, prima, che l'avv. Zerbinati fu "nominato d'ufficio dalla cancelleria della Corte d'appello"; poi, che "la nomina dell'avv. Zerbinati veniva richiesta al call center quale nomina per procedimento ordinario"), resta il fatto che non è causa di nullità la designazione, quale difensore d'ufficio, di legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, **in quanto l'art. 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.** Tanto è stato ripetutamente affermato per l'ipotesi che venga nominato, quale difensore d'ufficio, **un legale non iscritto (addirittura) nell'elenco dei difensori d'ufficio (ex multis, n. 56347 del 4/7/2017)**; lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l'imputato) da giudicare, **per il principio di tassatività delle nullità e perchè queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell'Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare l'irregolarità della sua nomina).** Nè può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice.*

L'affermazione è coerente con interpretazioni di casi analoghi in punto incompatibilità del difensore ex art 106 cpp e attività

difensiva ³: l'incompatibilità non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal cliente assistito, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

Esploriamo un altro versante

Qualche problema sussiste per il difensore nominato se non abbia la competenza per assumere l'incarico, ai sensi dell'art 26 Cod. deont. ?

ART. 26 – ADEMPIMENTO DEL MANDATO⁴

1. *L'accettazione di un incarico professionale presuppone la **competenza a svolgerlo**.*
2. *L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche **competenze diverse** dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.*
3. *Costituisce **violazione dei doveri professionali** il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.*

La disposizione stabilisce (in connessione con il principio generale enunciato nell'articolo 14) che l'accettazione di un determinato incarico presuppone (nel codice precedente «fa presumere») **la competenza a svolgerlo**.

E competenza deve essere intesa nel duplice significato già considerato:

⇒ **legittimazione a svolgere una determinata attività** ⁵

³ (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10887 del 7 marzo 2013) (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47079 del 18 dicembre 2008)

⁴ Articoli 3 11 e 16 l.p.f.

⁵ Risolta con il semplice possesso dei requisiti di legge



e capacità concreta di svolgerlo in modo adeguato.

Si vuole in sostanza assicurare la **qualità del rapporto professionale, evitando di esporlo a critiche immotivate o strumentali e lasciando** all'avvocato ogni preventiva valutazione critica.

Ma la disposizione si presta anche a una interpretazione più ampia, per stabilire un **principio di responsabilità**, nel senso che vengono addossate all'avvocato le conseguenze riconnesse all'accettazione di un incarico, **per il quale sia inesistente o venga a mancare la competenza specifica.**

Formulato in termini opposti (rispetto a quello precedente), il 2° comma stabilisce che, nel caso in cui sia incaricato di prestazioni che richiedono «competenze diverse dalle proprie», l'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita e prospettare alle stesse la necessità di integrare la difesa con altro collega (che ovviamente sia in possesso di tali competenze). Si tratta in sostanza di una **precisazione rispetto alla previsione più generica contenuta nell'art. 24.4 («l'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta»)**, fermo il fatto che le due ipotesi avrebbero potuto essere ricomprese per organicità in un unico contesto. In ogni caso, la disposizione intende incoraggiare la specializzazione delle competenze come mezzo utile per assicurare la qualità della prestazione professionale⁶.

ERRORE PROFESSIONALE

Il 3° comma tocca i principi fondamentali in tema di responsabilità professionale.

⁶ (1) Un caso particolare è quello deciso da Consiglio naz. forense, 27 dicembre 2012, n. 194, in Rass. forense, 2013, 105, ove la competenza richiesta dovrebbe essere integrata non da colleghi ma da supporti medico-scientifici. È stato infatti ritenuto censurabile « il comportamento dell'avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l'intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica ».

Sotto il profilo giuridico, infatti, la responsabilità viene indagata tenendo conto della **IL 3° COMMA TOCCA I PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.**

Sotto il profilo giuridico, infatti, la responsabilità viene indagata tenendo conto della normativa e della interpretazione della giurisprudenza, che permette di ricordare questi principi:

i) le obbligazioni del professionista legale, nel contratto di prestazione d'opera professionale, sono normalmente **obbligazioni di mezzo e non di risultato**; pertanto il mancato raggiungimento di un determinato risultato utile non costituisce inadempimento ne determina responsabilità;

ii) soltanto la violazione da parte del professionista di un **dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata** può determinare responsabilità;

iii) il grado minimo di colpa richiesto per la responsabilità dell'avvocato nell'esecuzione della prestazione professionale (giudiziale o stragiudiziale) è quello della **COLPA LIEVE, CON RIFERIMENTO AL LIVELLO MEDIO DI DILIGENZA E ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA E SOLO NEL CASO DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ SI FARÀ RIFERIMENTO ALLA COLPA GRAVE⁷.**

Per quanto riguarda invece il profilo disciplinare, l'oggetto dell'indagine è diverso, e si traduce in realtà in un giudizio di fatto, molto spesso difficile e impreciso.

⁷ Come chiaramente risulta dalla disposizione dell'art. 2236 c.c. la responsabilità del professionista nasce normalmente dalla mancanza anche della normale, diligenza professionale (art. 1176, 2° comma c.c.), e quindi anche in caso, di colpa lieve. Soltanto quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in tal caso soltanto il professionista risponderà dei danni per dolo o colpa grave.

**COMPETENZA È ANCHE CONOSCENZA DEI MECCANISMI
PROCESSUALI DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO
MINORILE**

Occorre anzitutto avere presente che vi sono **soggetti che operano nel processo penale minorile anche se non sono tecnicamente parti** (e le parti del processo minorile sono comunque parti specializzate):

- i servizi sociali minorili del Ministero (art 6 DPR 448 e 6,7,8 D.lvo 272/1989) di cui si avvale l'autorità giudiziaria e che prestano assistenza al minore ai sensi dell'art. 12 (assistenza diversa da quella psicologica e affettiva dei genitori prevista dal 1 comma del medesimo articolo);
- i genitori esercenti la potestà – destinatari di avvisi e obbligati quanto all'assistenza del minore;

Quanto ai Servizi occorre:

- conoscere la loro funzione (come operano, con quali conseguenze nel processo, chi ausiliano, in che modo);
- interloquire per costruire la difesa, ma anche contribuire a costruire progetti educativi

QUANTO AL DOVERE DI INTERLOCUZIONE:

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 14/02/2017, N. 43810

Può essere esclusa la concessione della messa alla prova all'imputato minorene che rifiuta i colloqui con i servizi sociali(dal Dichiarazione inammissibile, App. Sez. Min. Bologna, 13/05/2015)

In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimediazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate. **(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che**

ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui l'imputato, pur non contestando i fatti storici in sè, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).

Fonte: *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 06/06/2008, n. 27754 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 08/09/2016, N. 6019

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni è subordinata all'elaborazione del progetto dei servizi sociali

(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib.Min. Bologna, 29/10/2015)

Il giudice **non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili**, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.

Fonte: *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429 -

QUANTO AL SIGNIFICATO DELLE RELAZIONE DEI SERVIZI:

Cassazione penale sez. III, 17/10/2017, n. 10482

Per motivare la sentenza di non luogo a procedere il giudice non può rinviare alla relazione dei servizi sociali contestata dalle parti

(Annulla con rinvio, Trib.Min. Taranto, 16/05/2017)

In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio

in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa alla prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la parte che, in sede di impugnazione, eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").

Fonte: - *CED Cass. pen. 2018*

QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI SERVIZI AL PROCESSO:

Cassazione penale sez. II, 29/04/2016, n. 31401

Non è nulla la sentenza emessa in mancanza di avviso dell'udienza di appello ai Servizi sociali minorili

(Dichiara inammissibile, App.Sez.Min. Napoli, 19/03/2014)

In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, l'omesso avviso ai Servizi sociali minorili dell'udienza fissata per il giudizio di appello non determina la nullità della sentenza, in ragione del principio di tassatività delle nullità.

Fonte: *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 19/01/2004, n. 9571 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 13/12/2005, n. 203 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 15/05/2008, n. 23662 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 02, del 14/07/2016, n. 30958 - **Fonti**

QUANTO ALLE RICADUTE

Cassazione penale sez. III, 08/09/2016, n. 6019

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne è subordinata all'elaborazione del progetto dei servizi sociali

(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib.Min. Bologna, 29/10/2015)

Il giudice non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul

progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.

Fonte: *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), disciplina la sospensione del processo e messa alla prova, prevedendo che la stessa può essere disposta dal giudice, sentite le parti, con ordinanza. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), prevede, all'art. 27, che il giudice provveda alla sospensione del processo e messa alla prova, a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all'intervento dell'imputato (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012 Ud., dep. 30/11/2012, Rv. 255067; Sez. 3, Sentenza n. 29165 del 27/06/2012, n.m.; Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc., dep. 23/02/2004, Rv. 227940; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 20/01/2003 Cc., dep. 06/02/2003, Rv. 223552). Si è inoltre precisato che, in tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento (Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 27/09/2013 Cc., dep. 17/02/2014, Rv. 259993). In sostanza, dunque, che il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi.

Ciò non implica che il giudice non possa suggerire modifiche, indicare peculiarità da salvaguardare, evenienze da stigmatizzare o davanti ad una risposta negativa o perplessa, sollecitare approfondimenti

e verifiche. Quel che certamente non appare consentito, nel rispetto della natura dell'istituto, che privilegia la formazione non eterologa del progetto, è la predisposizione da parte del giudice del progetto o l'imposizione d'un progetto purchè sia, in assenza d'univoca indicazione in tal senso da parte dei servizi (Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 20/06/2014 Cc., dep. 21/07/2014, Rv. 260317; in senso analogo, Sez. 6, Sentenza n. 22126 del 17/03/2009 Cc., dep. 27/05/2009, Rv. 244142). In altri termini, il giudice non può, nell'attesa della predisposizione del progetto da parte dei servizi competenti disporre la sospensione del processo con messa alla prova, formulando indicazioni sul contenuto che tale progetto dovrà avere. Un tale modus operandi implica, infatti, una duplice violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27. Infatti: a) la predisposizione del progetto è riservata alla competenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali ed è perciò preclusa all'autonoma iniziativa del giudice; b) l'audizione delle parti sul progetto deve essere preventiva rispetto alla decisione sulla messa alla prova, per garantire il pieno contraddittorio sullo stesso; con la conseguenza che le parti non possono essere costrette ad accettare ex post un progetto già autonomamente elaborato e messo in esecuzione.

ALTRE PARTICOLARITA' DEL PROCESSO MINORILE

I GENITORI:

- prestano assistenza psicologica al minore (art 12 c.1)
- sono destinatari degli avvisi , informazione di garanzia e udienze;
- normalmente sono i clienti

PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEI GENITORI

Cassazione penale sez. VI, 08/11/2018, n. 760

Imputato minorenni, basta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un solo genitore

Nel caso in cui l'imputato sia minorenni, è sufficiente che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venga effettuata nei confronti di un solo genitore esercente la potestà.

Fonte: *Diritto & Giustizia 2019, 10 gennaio*

Cassazione penale sez. II, 06/04/2017, n. 23410

Se l'imputato è diventato maggiorenne prima dell'appello non è obbligatorio notificare la fissazione dell'udienza all'esercente potestà genitoriale

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Napoli, 30/06/2016)

In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minorenni al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del processo.

Fonte: CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** In senso conforme: n. 547 del 2000 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 24/10/2003, n. 4582 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 19/10/2010, n. 6986 -

Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 45441

Non punibilità del minore infraquattordicenne: il giudice deve avvisare l'esercente la potestà genitoriale dell'udienza preliminare

(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 04/02/2016)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che la previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio).

Fonte: CED Cassazione penale 2016 - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 22/06/2011, n. 35189 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863 -

Cassazione penale sez. II, 14/07/2016, n.30958

Nullità generale a regime intermedio per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti potestà sul minore

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 14/10/2015)

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l'omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di

ordine generale a regime intermedio. (In applicazione del principio la S.C. ha rilevato la tardività della eccezione proposta con il ricorso in cassazione, in quanto, essendosi detta nullità verificata negli atti preliminari del giudizio di appello, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel giudizio di appello).

ACCERTAMENTO ETA'

E' SEMPRE NECESSARIO ACCERTARE L'Età DELL'IMPUTATO

Cassazione penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934

Quando il giudice ordinario ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni (Annulla senza rinvio, App. Milano, 05/07/2016)

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è **assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato**; pertanto, il **dubbio** in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la **trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

Fonte: *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 22/01/2003, n. 22536 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 11/07/2007, n. 32810 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 8 - Codice di Procedura Penale, Art. 67

18. Cassazione penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934

Quando il giudice ordinario ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni (Annulla senza rinvio, App. Milano, 05/07/2016)

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la trasmissione degli atti alla Procura

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

Fonte: *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 22/01/2003, n. 22536 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 11/07/2007, n. 32810 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 8 - Codice di Procedura Penale, Art. 67

ACCERTAMENTO SULLA PERSONALITA'

Cassazione penale sez. III, 15/11/2016, n. 46356

L'omessa indagine sulla personalità del minore comporta una nullità che si considera sanata se non eccepita in appello

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Bologna, 13/01/2016)

In tema di procedimento minorile, l'omissione da parte del giudice di primo grado dell'indagine sulla personalità del minore prevista dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., che, se non eccepita nei motivi d'appello è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.

Fonte: *CED Cass. pen. 2018* - **Vedi:** In senso conforme: n. 11884 del 1994

Relativamente all'omesso esame circa la personalità del minore D.P.R. n. 488 del 1988, ex artt. 9 e 28, deve rilevarsi che si tratta di una nullità a regime intermedio e non invece una nullità assoluta ed insanabile: "L'indagine sulla personalità del minore prevista dal [D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9](#) non può essere considerata un adempimento del pubblico ministero la cui mancanza comporti la nullità di ordine generale sanzionata dall'[art. 178 c.p.p.](#), lett. b), che concerne l'iniziativa dello stesso nell'esercizio dell'azione penale. Qualora l'indagine, che secondo il citato art. 9, compete anche al giudice, venga erroneamente omessa, il conseguente vizio di ordine procedurale, ove configurabile, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile [ex art. 179 c.p.p.](#), comma 1" (Sez. 4, n. 11884 del 12/10/1994 - dep. 24/11/1994, Jovanovic, Rv. 20040501; vedi anche sez. 3, n. 21615 del 29 maggio 2008).

ALTRE PARTICOLARITA'

- a) **Inammissibilità dell'azione civile (ma consentito deposito di memorie da parte del difensore nominato delle persona offesa);**
- b) **Inapplicabilità di alcuni riti:**
 - vietato il patteggiamento, vietato il decreto penale (articolo 25 comma 1);
 - consentita l'oblazione;
 - consentito il rito direttissimo se siano possibili accertamenti articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza articolo 12 (art 25 comma 2) ;
 - consentito giudizio direttissimo anche nei confronti del minore accompagnato ai sensi dell'articolo 18 bis;
 - divieto di rito direttissimo e di giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educativa del minore;

Cassazione penale sez. V, 02/03/2018, n. 15723

I reati di competenza del GdP se commessi da minorenni sono di competenza del Tribunale per i minorenni

(Annulla con rinvio, App. Sez. Minorenni Bari, 23/06/2017)

Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso **irrogare le pertinenti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000.**

Fonte: CED Cass. pen. 2018 - **Conformi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 26/04/2005, n. 22680 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 03/04/2013, n. 35247

ART. 23 CDF – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. *L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. (Art. 24 – Conflitto di interessi 1.*

L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale).

VI È UNA FORMALE DISTINZIONE TRA PARTE ASSISTITA E CLIENTE.

Occorre distinguere

- il rapporto interno o extraprocessuale, che intercorre tra chi richiede la prestazione professionale e chi la svolge che è un vero e proprio mandato di diritto sostanziale, e fa nascere l'obbligo per il cliente che ha conferito l'incarico di corrispondere il compenso all'avvocato svolto);
- il diverso rapporto esterno processuale che si forma con il rilascio della procura alle liti o in generale della nomina a difensore (nel processo penale).

Spesso, nei procedimenti penali minorili il cliente non è chi rilascia la procura alle liti, ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e chi, avendo richiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio si sia svolto in favore di un terzo; parte assistita, invece, colui a favore del quale è prestata l'attività professionale. Vi è dunque divaricazione tra tra cliente e assistito.

PROBLEMATICHE

In tali casi si pongono:

- rilevanti problematiche rispetto al conflitto tra cliente e assistito;
- rilevanti problemi in relazione al rispetto del segreto professionale; ci si può chiedere se l'avvocato è tenuto al segreto o debba per esempio comunicare ai genitori clienti circostanze negative a carico del figlio o quanto abbia

confessato il figlio in colloquio cui non sono stati presenti. In questo caso pare indispensabile che il mandato venga rinunciato nei confronti dei vari soggetti interessati o dell'uno o dell'altro.

Chi prevale in caso di contrasto tra scelte strategiche: ad es. i genitori vogliono che il figlio confessi e lui non vuole farlo o viceversa; i genitori vogliono fare appello alla sentenza e il figlio no, tenendo conto che l'esercente la potestà ai sensi dell'art. 34 può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, ecc.

Non vi è dubbio che il difensore debba agire nell'esclusivo interesse delle parte assistita (cioè il minore imputato)

E se sono i genitori a dare la nomina al difensore per il processo ?

Si ricorda che **l'articolo 34 consente l'impugnazione dell'esercente la potestà genitoriale**

Cassazione penale sez. II, 06/12/2018, n. 1149

Procedimento minorile, l'esercente la potestà genitoriale non ha il potere di nominare il difensore di fiducia per proporre il gravame

Nel procedimento minorile la disposizione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34, che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di atto personale dell'imputato, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 96 c.p.p., comma 3.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 14 gennaio

... La tesi non ha pregio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento minorile la disposizione del [D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34](#), che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di atto personale dell'imputato, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'[art. 96 c.p.p.](#), comma 3, ([Sez. 2, n. 13560 del 19/03/2002, Falco R, Rv. 221853](#)).

Allo stesso modo si è precisato che nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall'interessato, deve ritenersi prevalente la manifestazione di volontà del minore, in quanto la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all'indagato o all'imputato e l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato (Sez. 5, n. 2046 del 09/12/2003 - dep. 2004, Bozidarevic, Rv. 227780; n. 34033 del 19/09/2006, Scala, Rv. 234798). Pertanto, contrariamente all'assunto difensivo, anche nel processo minorile la designazione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio hanno carattere di atti personali, riconoscendosi agli esercenti la potestà esclusivamente un potere surrogatorio in caso d'inerzia dell'interessato.

ART. 27 – DOVERI DI INFORMAZIONE ⁸

1. *L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.*

2. *L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.*

3....

4. *L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.*

5.

⁸ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 3 così recitava: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

6. *L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.*

7. *Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.*

8. *L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.*

9. *La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

IL MINORE È UN SOGGETTO PARTICOLARE: È NECESSARIO PARLARGLI, INFORMANDOLO E RICEVENDO DA LUI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA DIFESA.

INFORMARE

L'obbligo di informazione è previsto e disciplinato in tutti i rapporti interpersonali (ad esempio, in tema di mandato: art. 1712 c.c.), e costituisce in effetti un adempimento necessario per rendere edotta la parte dell'attività svolta.

È del tutto ovvia, pertanto, la ratio del principio: l'avvocato deve dare al proprio assistito, già all'atto dell'assunzione dell'incarico, tutte le informazioni possibili per realizzare l'attività difensiva con il consenso necessario da parte dell'avente diritto. L'informazione iniziale (ma anche quella successiva durante lo svolgimento del rapporto) diventa quindi essa stessa un momento essenziale del mandato difensivo, consentendo di realizzare l'attività necessaria e al contempo escludendo l'ipotesi di responsabilità (si pensi all'obbligo di informazione nell'attività medica e ai conseguenti problemi che essa pone nel rapporto tra medico e paziente).

Ciò precisato in termini generali, il 1° comma riguarda anzitutto il momento del conferimento del mandato e dell'assunzione dell'incarico.

All'atto dell'assunzione dell'incarico, dunque, l'avvocato deve chiaramente informare il proprio assistito (indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso) dei vari elementi che riguardano la lite: le caratteristiche della controversia, l'importanza, le attività da espletare, le iniziative da assumere, le possibili soluzioni.

Si tratta di fare un'analisi precisa dell'attività da svolgere (anche nell'ambito del dovere di competenza), e manifestare all'assistito la più adeguata valutazione sulla lite che è oggetto del mandato.

Tra le informazioni dovute, secondo la giurisprudenza, sono comprese tutte **le notizie che riguardino non solo la possibile evoluzione processuale e le ipotesi di soluzione del giudizio, ma anche le scelte tecniche**, con obbligo di rinuncia al mandato, ove il cliente sia in disaccordo⁹. **Oggetto della informativa sono anche le conseguenze giuridiche di determinati comportamenti**

Corte Costituzionale, 29/03/2019, n. 68

Legittimo che in caso di fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni non sia previsto lo scomputo di una parte della pena

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni – non sia previsto alcun meccanismo di

⁹ Il complesso delle informazioni da dare è così sintetizzato da Trib. Verona, 28 maggio 2013, in Rass. forense, 2013, 539: « L'obbligo informativo dell'avvocato ha natura di obbligazione di risultato: il professionista deve prospettare al cliente, all'atto dell'assunzione del suo incarico e per tutto il suo svolgimento, le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive di, un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo infine dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso ».

Le informazioni non debbono essere date necessariamente per iscritto, ma possono essere date con qualsiasi mezzo, purché in modo, chiaro e compiuto: così, Consiglio naz. forense, 18 luglio 1972, in Rass. forense, 1974, 198; Consiglio naz. forense, 20 maggio 1989, n. 76, in Rass. forense, 1990, 237.

scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

Fonte: Diritto & Giustizia 4 APRILE 2019

Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n. 38414

In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte al minore con il collocamento in comunità va applicata la misura cautelare

(Annulla con rinvio, Trib.Min. Trieste, 26/02/2018)

Le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di minorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge. (Nella specie la Corte ha stabilito che la valutazione dei predetti effetti è estranea alla decisione circa l'applicazione della custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità).

Fonte: CED Cass. pen. 2018 - Vedi: Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/02/2008, n. 13512 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 23/04/2009, n. 19784

Sul rifiuto dei colloqui con i Servizi abbiamo già detto

Nel corso del mandato, ogni volta che ne venga richiesto, l'avvocato è tenuto a dare le informazioni necessarie, fornendo copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, che riguardino l'oggetto dell'incarico e la sua esecuzione. La parte assistita, insomma (e per quanto di ragione il cliente), ha diritto di essere chiaramente informata delle vicende del processo, dei provvedimenti assunti dal giudice, delle memorie scambiate dalle parti e dei documenti prodotti e di averne copia.

Così dispone il 6° comma, imponendo un'attività che è peraltro sempre normalmente presente nell'ambito dello svolgimento ordinato del processo, oltre che nelle prestazioni stragiudiziali, ma è

opportuno richiamare per evitare silenzi incomprensibili tra difensore e difeso, due entità formalmente distinte ma inevitabilmente accomunate dal diritto che è oggetto di tutela. È doveroso, dunque, sanzionare la violazione di tali doveri, poiché essa «denota una particolare disattenzione e disinteresse del professionista nei confronti delle esigenze del proprio assistito»¹⁰.

Piuttosto è singolare rilevare che, la seconda parte di questo 6° comma è del tutto identica alla seconda parte del 1° comma dell'art. 33, compresa la riserva sul «disposto dell'art. 48, terzo comma», che riguarda la corrispondenza riservata scambiata tra colleghi, che non deve essere consegnata al cliente. Una duplicazione incomprensibile e un richiamo del tutto ovvio, e neppure necessario, data la specialità della disposizione.

Uno specifico dovere di informazione è anche previsto nell'art. 32.2 e 32.5, in caso di rinuncia al mandato.

VII. - L'INFORMATIVA NON SI RIDUCE A UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE DI DATI O DI EVENTI ACCADUTI, POICHÉ ESSA IMPLICA CERTAMENTE QUALCOSA IN PIÙ, CHE ATTIENE ALLA SPECIFICA COMPETENZA E CAPACITÀ PROFESSIONALE: L'OBBLIGO CIOÈ DI SEGNALARE ALLA PARTE ASSISTITA LA NECESSITÀ DEL COMPIMENTO DI DETERMINANTI ATTI PER EVITARE PRESCRIZIONI, DECADENZE O PREGIUDIZI.

Così dispone il 7° comma, facendo peraltro salvo «quanto previsto dall'art. 26», in relazione all'adempimento del mandato. Con ciò — forse — si vuole intendere che l'obbligo dell'avvocato non si esaurisce nella comunicazione, ma comprende l'espletamento effettivo delle iniziative necessarie¹¹.

Sul punto è sufficiente ricordare che vi è un **diverso regime delle impugnazioni dei provvedimenti dell'udienza preliminare**; che ancora la messa alla prova deve essere richiesta in primo grado; il diritto al patrocinio a spese dello Stato ma anche

¹⁰ Così Consiglio naz. forense, 20 aprile 2012, n. 63, in Rass. forense, 2012, 594, per cui la violazione è tale da richiedere una sanzione che non può limitarsi al semplice avvertimento, ma deve assurgere a maggior severità e formalità, sostanziandosi nella censura.

¹¹ È questo un ennesimo esempio della suddivisione degli obblighi (tra dovere di informazione e dovere di attuazione), che per semplicità interpretativa e conoscitiva dovrebbero essere sempre unificati.

Cassazione penale sez. V, 04/12/2018, n. 5866

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato spetta ai genitori il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 7 febbraio

RAPPORTI CON LA STAMPA

ARTICOLO 13 DPR 448 DEL 1988: è vietata la pubblicazione della divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonei a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento

L'ARTICOLO 57 DEL CODICE DEONTOLOGICO

RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE
E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

IL DOVERE DI ANONIMATO è ASSOLUTO

E' NECESSARIO ISPIRARSI A CRITERI DI EQUILIBRIO NELLA COMUNICAZIONE

AUDIZIONE DEL MINORE NON IMPUTATO IN INDAGINI DIFENSIVE

Articolo 391 bis

comma 5 bis Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351 comma 1 ter, il difensore , quando assume informazioni da persone minori si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile .

comma 6 le dichiarazioni delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare

Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, (ud. 20/02/2018, dep. 22/05/2018), n.22754

Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, n.22754

Infondata la q.l.c. relativa alla mancata previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla p.g. senza psicologo

Sentenza

Documenti correlati

(Rigetta, App. Firenze, 07/04/2017)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, cod.proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile, come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, cod. pen. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti la cui diversa disciplina rientra nell'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore.

ASCOLTO DEL MINORE ART 56 COD. DEONT.

1. *L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.*

2. *L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.*

3. ***L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.***